

REDDITO DI LIBERTA' PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E IN CONDIZIONI DI POVERTA' ECONOMICA E VULNERABILITA'

Soggetti beneficiari e finalità.

E' riconosciuto ed erogato dall'INPS un sussidio economico, denominato "Reddito di libertà", stabilito nella misura massima di **€ 400 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.**

Destinatario del contributo sono le **donne, vittime di violenza e in condizioni di povertà economica e vulnerabilità**, sole o con figli minori a carico, che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza e sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali locali.

Attenzione: requisito necessario è risiedere nel territorio italiano, essere cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (ai fini del beneficio sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo *status* di rifugiate politiche o lo *status* di protezione sussidiaria ex art. 27 D.lgs. 19/11/2007 n. 251).

Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare alle beneficiarie:

- l'autonomia abitativa;
- la riacquisizione dell'autonomia personale a seguito di episodi di violenza;
- il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

Attenzione: il sostegno è cumulabile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di diversa natura (ad esempio, Rem, NASpl, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

Modalità di compilazione e presentazione della domanda.

Il reddito è riconosciuto ed erogato dall'INPS, al quale va presentata la domanda da parte delle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, **per il tramite dello sportello comunale del Comune di residenza utilizzando l'apposito modello di seguito allegato.**

Documenti necessari

- Documento di identità della richiedente il beneficio, ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.
- Dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso, resa dal Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione in cui la richiedente è inserita.
- Attestazione dello stato di bisogno ordinario, o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, resa dal servizio sociale di riferimento territoriale che si occupa della richiedente il beneficio.



Termine per la presentazione della domanda

Non sembra esserci un termine di scadenza per la presentazione delle domande, ma l'erogazione del beneficio è **sempre subordinata al limite di budget corrente**.

Attenzione: si segnala che ai fini della prenotazione degli importi della prestazione si tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante il servizio *online*.

Le persone che hanno presentato la richiesta ricevono conferma tramite mail o sms (a seconda del recapito fornito al momento della domanda). È comunque consigliabile verificare presso il Comune la situazione specifica della propria Regione.

Link di riferimento per il modello di domanda

Al link

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584>

è riportato il modello di domanda per richiedere il Reddito di libertà (il modello è allegato al messaggio INPS n. 4132 del 24/11/2021) da presentare a:

- sportello comunale del Comune di residenza dell'istante.

Ulteriori informazioni utili

Il contributo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 601/1973 in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

L'INPS è addetto al controllo ed alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti per ottenere il beneficio che, anche una volta concesso, può essere revocato qualora essi venissero a mancare (es. abbandono del percorso antiviolenza da parte della donna).

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28:281>
- Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 19, comma 3
<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/06248l.htm>
- art. 105 *bis* D.L. 34 del 17/5/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 28
<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751}&codiceOrdinamento=200010500000200&articolo=Articolo%20105%20bis>
- D.P.C.M. 17 dicembre 2020, art. 3
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/20/21A04402/sq>

- Circolare INPS n. 166 dell'8 novembre 2021
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20166%20del%2008-11-2021.htm>
- Messaggio INPS n. 4132 del 24 novembre 2021 per le modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo e l'allegato modello di domanda
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13606>
- Messaggio INPS n. 1053 del 7 marzo 2022
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13744>
- Messaggio INPS n. 2453 del 16 giugno 2022
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggi%20numero%202453%20del%2016-06-2022.htm>
- Messaggio INPS n. 3363 del 13 settembre 2022
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13931>
[Messaggio INPS n. 3363 del 13.9.2022.pdf](#)

Modello di domanda in formato pdf

[Modello di domanda.pdf](#)

(aggiornata al 17/10/2022- MXC)